Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Sabato, 9 aprile 1927 - Anno V** — **Numero 83**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 726.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1927, n. 435.

Fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 2 e 23 della legge 15 luglio 1906, n. 333, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, nei quali è contemplata la costituzione di una Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia;

Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 407, che reca provvedimenti relativi alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia;

Veduti gli articoli 26 e 27 della legge 30 giugno 1910, numero 361, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, nei quali sono comprese disposizioni per la Banca autonoma predetta;

Veduto il decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1201, che approva il vigente statuto della stessa Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia;

Vedute le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardanti la costituzione di un fondo di garanzia per le operazioni in zolfi compiute dagli Istituti di emissione;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, relativo alla unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, che approva i provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgente necessità di provvedimenti per l'industria mineraria siciliana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia è fusa col Banco di Sicilia, il quale eserciterà il credito minerario nell'Isola, a mezzo di una sua apposita Sezione.

La Sezione avrà il cómpito di sovvenire, nei modi e con le forme che saranno stabilite nel decreto di cui al successivo art. 9, l'industria mineraria siciliana nelle sue varie applicazioni e la locale lavorazione ed utilizzazione dei minerali estratti.

Sono trasferite al Banco di Sicilia tutte le attività e le passività della cessante Banca autonoma di credito minerario, risultanti dalla situazione della detta Banca alla data della fusione.

Il Banco di Sicilia assume il personale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia in servizio alla data predetta e l'onere del relativo trattamento di quiescenza, alle condizioni da convenirsi fra i due Enti, con l'approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 2.

Per l'esercizio del credito minerario ai termini del precedente art. 1 sarà costituito uno speciale fondo di riserva, formato:

a) dalla somma di L. 8,500,000, da prelevarsi dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia;

b) dai fondi patrimoniali della cessante Banca autonoma di credito minerario;

c) dalla somma di L. 2,000,000 versata dal Tesoro dello Stato, ai termini dell'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361, per l'aumento del capitale iniziale della Banca autonoma di credito minerario, rimanendo abrogata la disposizione dello stesso articolo di legge concernente il rimborso della somma stessa al Tesoro;

d) da una quota degli utili netti del Banco che sarà annualmente stabilita in sede di bilancio.

Art. 3.

I mezzi per le operazioni della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia verranno attinti:

a) al fondo di riserva di cui all'articolo precedente;

b) alle somme che, fino ad un ammontare pari al doppio del fondo di riserva anzidetto, il Banco di Sicilia è autorizzato a prelevare dai propri fondi patrimoniali;

c) alla eventuale emissione di obbligazioni di cui al seguente art. 5.

Art. 4.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a prelevare temporaneamente una somma corrispondente alla metà del fondo accantonato sino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, presso la Banca d'Italia, a garanzia delle operazioni su zolfi, ed a porre temporaneamente tale somma a disposizione della Sezione di credito minerario, senza onere di interessi, ferma restando la funzione di garanzia spettante all'intero fondo, per il credito della Banca d'Italia in dipendenza delle dette operazioni.

Resta pure ferma la disposizione dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, circa la devoluzione definitiva della quota di spettanza del Tesoro dello Stato sul detto fondo.

Art. 5.

A fronte delle operazioni della Sezione di credito minerario che eccedano i mezzi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3, il Banco di Sicilia è autorizzato ad emettere obbligazioni fino alla concorrenza del triplo del fondo di riserva di cui all'art. 2 e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Le obbligazioni, oltre che dall'anzidetto fondo di riserva speciale, sul quale i portatori delle obbligazioni stesse avranno diritto di prelazione, saranno sussidiariamente garantite da tutto il patrimonio del Banco.

Art. 6.

Il Banco di Sicilia terrà distinte dalle altre le operazioni della sua Sezione di credito minerario e le relative rendite e profitti, spese e perdite.

La Sezione avrà una speciale direzione, posta alla immediata dipendenza del direttore generale del Banco ed assistita da un Comitato tecnico-amministrativo composto di 4 membri da nominarsi ciascuno dal Ministro per le finanze, dal Ministro per l'economia nazionale, dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana e dal Banco di Sicilia.

E' fatto obbligo alla Sezione di curare che, normalmente, non meno di una metà degli impieghi corrisponda ad operazioni eseguite a favore dell'industria zolfifera siciliana e che di questa parte degli impieghi una metà riguardi il credito industriale di cui all'art. 2 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1955.

Non potranno essere consentite deroghe a siffatto criterio se non in seguito a conforme parere del Comitato di cui nel comma precedente e con l'approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 7.

In caso di cessazione dell'esercizio del credito minerario, il Banco provvederà a restituire all'industria zolfifera, con le modalità da emanarsi dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, le somme provenienti dalla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, nonchè l'altra somma di cui alla lettera c) dell'articolo 2, al netto delle perdite eventualmente incontrate dalla Sezione di credito minerario sulle operazioni eseguite nell'esclusivo interesse dell'industria zolfifera siciliana.

Art. 8.

Le esenzioni e le agevolazioni fiscali delle quali attualmente fruisce la cessante Banca di credito minerario sono trasferite alla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia per le sue operazioni a favore dell'industria zolfifera siciliana.

Gli atti di fusione nonchè di trasferimento delle attività e passività previsti dall'art. 1 del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo, registro ed ipotecarie, salvo gli eventuali emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 40. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 727.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1927, n. 440.

Variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 marzo 1911, n. 291, che fissa in centesimi 40 per parola la tassa radiotelegrafica per le navi mercantili italiane;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che fissa in centesimi 60 per parola la tassa costiera italiana, ed in centesimi 25 per parola la tassa telegrafica interna italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di modificare le tasse telegrafiche e radiotelegrafiche inerenti ad alcune categorie di radiotelegrammi;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa radiotelegrafica di bordo dei radiotelegrammi originari da navi mercantili nazionali diretti per il tramite delle stazioni costiere nazionali o coloniali all'Italia o alle sue Colonie, e viceversa, come pure quelli diretti ad altre navi italiane, è fissata in centesimi ottanta di lira italiana a parola.

Per i radiotelegrammi suddetti la tassa radiotelegrafica costiera è fissata in lire italiane una per parola.

Art. 2.

Le tasse costiere e di bordo stabilite dal precedente articolo sono pure applicabili ai radiotelegrammi-posta scambiati fra navi italiane o inviati a queste per il tramite delle stazioni costiere italiane o coloniali.

Art. 3.

La tassa telegrafica da applicarsi ai radiotelegrammi originari dalle navi estere e diretti all'Italia, via stazioni costiere italiane, ovvero diretti ad una Colonia italiana e appoggiati ad una stazione costiera della Colonia stessa, è fissata in centesimi 10 di lira-oro a parola, con un minimo di una lira-oro fino a dieci parole.

Art. 4.

Le tasse di cui ai precedenti articoli entreranno in vigore dal 1° maggio 1927.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 45. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 728.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 433.

Revoca del riconoscimento della subconcessione dell'esercizio della ferrovia Montepulciano stazione-Montepulciano città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata il 20 dicembre 1911 col comune di Moltepulciano per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a sezione ridotta e a trazione a vapore da Moltepulciano stazione a Montepulciano città;

Ritenuto che con l'art. 28 della convenzione anzidetta si faceva obbligo al concessionario, fra l'altro, di presentare gli atti per la subconcessione dell'esercizio della linea;

Visti gli atti 12 marzo e 25 aprile 1912 coi quali il comune di Montepulciano subconcesse, a norma della citata convenzione, l'esercizio della linea alla « Società anonima per l'esercizio della ferrovia di Montepulciano »;

Visto il Nostro decreto 8 luglio 1912, n. 831, col quale fu approvata la convenzione 20 dicembre 1911, e vennero implicitamente riconosciuti gli atti di subconcessione della linea;

Ritenuto che, per la persistente inadempienza della Società esercente ad eseguire i lavori e le provviste ritenuti indispensabili e urgenti per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio della ferrovia, fu disposta la sospensione dell'esercizio stesso, che in conseguenza venne assunto direttamente dal comune di Montepulciano a decorrere dal 28 aprile 1926;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocato, a decorrere dal 28 aprile 1926, il riconoscimento della subconcessione dell'esercizio della ferrovia Montepulciano stazione-Montepulciano città, accordata dal concessionario comune di Montepulciano alla « Società anonima per l'esercizio della ferrovia di Montepulciano » con atti 12 marzo e 25 aprile 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 38. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 729.

REGIO DECRETO 20 marzo 1927, n. 438.

Riunione dei comuni di Arixi e Senorbì in un unico Comune denominato « Senorbì ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Viste le deliberazioni in data 25 e 28 agosto 1926, con le quali il podestà di Arixi e Senorbì chiede la fusione dei due enti in un solo Comune che dovrà assumere la denominazione « Senorbì »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Cagliari, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 6 novembre 1926;

Vista la lettera 12 marzo corrente anno, n. 392744, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - dichiara che nulla osta a che il nuovo Comune assuma la denominazione proposta;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, in adunanza 2 febbraio c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Arixi e Senorbì, in provincia di Cagliari, sono riuniti in un unico Comune denominato « Senorbì ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 43. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 730.

REGIO DECRETO 3 marzo 1927, n. 434,

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della torpediniera « 18 O. S. ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 18 O. S. » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 39. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 731.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 412.

Modificazioni allo statuto della Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica provinciale bolognese », in Bologna.

N. 412. R. decreto 3 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica provinciale bolognese », con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 732.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 421.

Annullamento dei contributi scolastici dei comuni di Crenna e Caiello.

N. 421. R. decreto 13 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, i contributi scolastici che i comuni di Crenna e Caiello, della provincia di Milano, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati rispettivamente in lire 9237.21 e L. 1366.20 col R. decreto 6 settembre 1914, numero 1141, vengono annullati a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 - Anno V.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 novembre 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ventimiglia di Sicilia (Palermo).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Ventimiglia di Sicilia, per la incapacità degli elementi che la costituiscono ed a causa dei dissensi che ne minano la compagine, ha svolto azione deficiente ed irregolare, subendo il predominio del segretario comunale, di recente denunziato per associazione a delinquere.

Il sindaco, dimessosi nel 1922, non è stato sostituito, i servizi ed in particolare modo quelli attinenti all'igiene, alla nettezza nell'abitato, all'approvvigionamento idrico, alla pubblica illuminazione, sono in abbandono, alcune tasse locali non vengono applicate, mentre è trascurata la riscossione delle altre.

Atti di favoritismo sono stati commessi con sperpero del pubblico danaro.

Nella cennata situazione, che ha determinato nell'ambiente locale, un vivo fermento, con pericolo di perturbamenti, anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo, con un periodo di gestione straordinaria al disordine dell'azienda municipale rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Guerreri Vincenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato, il giorno 4 aprile 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° aprile 1927, n. 76, che apporta modificazione al testo unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 5 del 1927.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della febbre gialla nel Senegal (Africa occidentale francese);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 9 del 27 novembre 1926, riguardante le provenienze dai porti del Senegal è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 3 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

Ordinanza di polizia veterinaria n. 2 del 1927.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale del 6 maggio 1914, pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;
Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° gennaio 1923, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8, dell'11 gennaio 1923, che disciplina, nei riguardi sanitari, la importazione nel Regno degli animali, prodotti ed avanzi animali;
Constatato che sotto il nome di « strutto » possono essere presentati alla importazione altri grassi fusi, non di maiale;
Riconosciuta la necessità di ottenere maggiori garanzie sanitarie per la importazione di detto prodotto;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 5 dell'ordinanza Ministeriale 1° gennaio 1923, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Il grasso di maiale fuso (strutto) per essere ammesso all'importazione nel Regno dovrà essere scortato da regolare certificato di origine e sanità, rilasciato dalle competenti autorità del luogo di produzione, attestante che lo strutto, cui il certificato si riferisce, proviene esclusivamente dal grasso di suini, sottoposti prima e dopo la macellazione, a regolare visita sanitaria, e riconosciuti sani ed adatti al consumo.

« Lo strutto dovrà, inoltre, subire, con esito favorevole, il prescritto controllo veterinario ».

Art. 2.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal 25 aprile 1927.

Roma, addì 4 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ruoli di anzianità.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che i ruoli di anzianità del personale centrale e provinciale del Ministero dell'economia nazionale, con la situazione al 1° gennaio 1927, è stato pubblicato in data 25 marzo 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 aprile 1927 - Anno V

Francia	81.19	Oro	399.88
Svizzera	398.46	Belgrado	36.50
Londra	100.543	Budapest (pengo)	3.62
Olanda	8.30	Albania (Franco oro)	401 —
Spagna	367.12	Norvegia	5.40
Belgio	2.885	Svezia	5.54
Berlino (Marco oro)	4.91	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.9225	Danimarca	5.52
Praga	61.50	Rendita 3,50 %	63.60
Romania	12.10	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	107.75	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	19.935	Consolidato 5 %	79.20
Peso argentino carta	8.77	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.80
New York	20.724		
Dollaro Canadese	20.70		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dall'11 al 17 aprile 1927 è stata fissata in L. 406 rappresentanti 100 dazio nominale e 306 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 34)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	595836	1,120 —	Montù *Maria-Vittoria* di Ernesto, ved. di Prunas Tola Severino, domic. a Torino.	Montù *Giuseppa-Maria-Anna-Carolina-Vittoria-Ida* di Ernesto, ved. ecc. come contro.
»	203743	5,880 —	Montù *Maria-Vittoria* di Ernesto, moglie del cav. Severino Prunas Tola, domt. a Torino, vincolata.	Montù *Giuseppa-Maria-Anna-Carolina-Vittoria-Ida* ecc., come sopra.
»	652657	38.50	Monziani *Giuseppe* fu Pasquale, domt. a Torino, vincolata.	Monziani *Leopoldo-Giuseppe-Gaudenzio* fu Pasquale, domic. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	391482	865 —	Petrella *Nicolina* fu Nicolamatteo, moglie di Muricchio Ernesto, domt. a Portocannone (Campobasso).	Petrella *Maria-Nicolina* fu Nicolamatteo, moglie ecc., come contro.
»	280101	180 —	Pendola *Gemma* ed Antonio fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Castagneto Caterina fu Ambrogio, ved. Pendola, domic. a Rapallo (Genova).	Pendola *Anna-Gironima* ed Antonio fu Luigi, minori ecc., come contro.
N.P. 4.50 %	2410	40.50	Bergonti Giuseppe fu *Dacirio*, minore sotto la tutela di Donelli Luigi, domt. a Viadana (Mantova).	Bergonti Giuseppe fu *Giovanni-Dacirio*, minore ecc., come contro.
3.50 %	401761	98 —	Cervini *Benvenuto* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre domt. a Gallarate (Milano).	Cervini *Benvenuta* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	384854 385377	1,500 — 225 —	Longoni Mario	Longoni Mario
» »	384855 385378	1,500 — 225 —	Longoni Giuseppe	Longoni Giuseppe
» »	384856 385379	1,500 — 225 —	Longoni Ernesta	Longoni Ernesta
» »	384857 385380	1,500 — 225 —	Longoni Vittoria (tutti:) fu *Serafino*, domic. a Milano, con usuf. vital. a Longoni *Rosalia* fu Giuseppe, ved. di Longoni *Serafino* domic. a Desio (Milano).	Longoni Vittoria (tutti:) fu *Severino*, domic. a Milano; con usufr. vital. a Longoni *Rosa-Maria-Luigia detta Rosalia* fu Giuseppe, ved. di Longoni *Severino*, domic. a Desio (Milano).
»	110618	330 —	Rosa Teresina e *Mariuccia* fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Ducco Maria Felicita fu Giovanni Battista, vedova di Rosa Filippo, domt. a Rivoli (Torino); con usuf. vital. alla suddetta Ducco Maria Felicita, ecc.	Rosa Teresina ed *Elisabetta-Maria* fu Filippo ecc., come contro, con usufr. vital. come contro.
»	110620	500 —	Rosa *Mariuccia* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Ducco Maria Felicita fu Giovanni Battista, ved. di Rosa Filippo, domt. a Rivoli (Torino).	Rosa *Elisabetta-Maria* fu Filippo, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	148635	385 —	Peluso *Giovannina* fu Giuseppe, moglie di De Nicola Domenico domt. a Taranto (Lecce), vincolata.	Peluso *Egidia-Giovanna* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.
3.50 % »	630085 687758	262.50 175 —	Loero *Mario* fu Gerolamo, minore sotto la p. p. della madre Falcone Eugenia fu Carlo, ved. Loero, domt. a Chiavari (Genova).	Loero *Giuseppe-Mario* fu Gerolamo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	527281	275 —	Letteriello Serafina, Ernesto ed Erminio fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre *Probo* Consolata fu *Leone* ved. di Letteriello Giacomo e moglie in seconde nozze di *Frappino* Giacomo, domt. in Campagna (Salerno).	Letteriello Serafina, Ernesto ed Erminio fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre *Leone* Consolata fu *Probo*, ved. di Letteriello Giacomo e moglie in seconde nozze di *Zappino* Giacomo, domic. come contro.
3.50 % » » »	200263 200264 200265 200266	196 — 35 — 31.50 31.50	Cesati Andrea Cesati Luigia Cesati Emilia Cesati Camilla di Valeriano, minori, sotto la p. p. del padre, domiciliato a Pagnano frazione del comune di Merate (Como); con usufr. vital. a *Rosari Rosa*, nubile, domic. a Milano.	Cesati Andrea Cesati Luigia Cesati Emilia Cesati Camilla di Valeriano, minori ecc. come contro; con usufr. vital. a *Rosa Maria*, nubile, domic. a Milano

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.